

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 49 C.P.A.
mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
in relazione all'appello cautelare proposto dinanzi al Consiglio di Stato
dal sig. Michele Medugno (Reg. Ric. n. 6847/2023 - Sezione Terza)**

Il sottoscritto avvocato Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H), con studio in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218, indirizzo di posta elettronica certificata luigi.lagioia@pecavvocatinola.it, eletto quale domicilio digitale e a cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ex art. 136 c.p.a., nella qualità di difensore del sig. **Medugno Michele**, nato a Napoli il 09.11.2000 (c.f. MDGMHL00S09F839C),

IN ESECUZIONE

del decreto **Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023**, emesso e pubblicato in data 07.08.2023, del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione Terza, reso nell'ambito del giudizio di appello avente n. Reg. Ric. 06847/2023, provvede all'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. mediante il presente avviso di notificazione per pubblici proclami.

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con decreto dipartimentale n. 34 del 21.02.2022 bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Il bando veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 25.02.2022.
- Per l'ammissione al concorso, tra i requisiti, veniva richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- Il ricorrente inoltrava la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità indicate in bando. Tuttavia, in fase di compilazione, commetteva un errore in riferimento al requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: indicava, sbagliando, di averlo conseguito presso l'istituto scolastico dove aveva frequentato solo gli anni scolastici 2014-2018 e non presso l'istituto tecnico dove effettivamente lo aveva

conseguito in data 21.07.2020 (con indirizzo economico “amministrazione, finanza e marketing”, identico a quello del precedente istituto scolastico).

- Ammesso a concorrere, il sig. Medugno si sottoponeva a tutte le prove di concorso (preselettive, motorie-attitudinali, ecc.), superandole positivamente, con ottimo punteggio.
- Con decreto n. dipvvf.DCAFFGEN. Registro Decreti R. 0000184 del 12.04.2023, del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella persona del Direttore Centrale, veniva sancita l’esclusione del ricorrente dal suddetto concorso pubblico. A parere del Dipartimento, il sig. Michele Medugno non era in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui alla lettera e) dell’art. 2 del bando, requisito per l’ammissione al concorso.
- Il sig. Michele Medugno proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio - Roma impugnando il suddetto decreto di esclusione, nonché gli ulteriori atti che saranno di seguito elencati, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva (n. Reg. Ric. 09046/2023).
- Con ordinanza n. 04236/2023 Reg. Prov. Cau. del 18.07.2023, pubblicata in data 21.07.2023, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. I Quater, respingeva la domanda cautelare proposta dal sig. Medugno.
- Con atto notificato in data 04.08.2023 il sig. Michele Medugno proponeva appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale avverso l’ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, instaurando il giudizio di cui al presente avviso (n. Reg. Ric. 06847/2023).

Ciò premesso, in ottemperanza al decreto Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023 del Consiglio di Stato, si riporta quanto segue.

Amministrazioni resistenti

- **Ministero dell’Interno**, codice fiscale 97149560589, con sede in Roma alla Piazza del Viminale n. 1, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliato per legge presso gli uffici della stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Piazza del Viminale n. 1,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliato per legge presso gli uffici della stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.

Controinteressati

L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata disposta nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con decreto dipartimentale n. 34 del 21.02.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 25.02.2022.

Per i nominativi dei controinteressati si rinvia alla graduatoria finale rettificata di cui al decreto dipartimentale n. 381 del 19.05.2023 di parte resistente, allegata al presente avviso.

Atti impugnati in primo grado

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio - Roma (n. Reg. Ric. 09046/2023), il sig. Michele Medugno chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- del **decreto** dipvvf.DCAFFGEN Registro Decreti **R.0000184 del 12.04.2023** emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, successivamente notificato, con cui è stata decretata l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, lettera e) del decreto dipartimentale n. 34 del 21.02.2022;
- della **verifica**, menzionata nel suddetto decreto di esclusione, effettuata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, presso l'istituto scolastico dove erroneamente il ricorrente aveva indicato di aver conseguito il titolo di studio;
- della **graduatoria finale** relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto dipartimentale n. 207 del 17.04.2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile D. C. per l'Amministr. Generale;

- della **graduatoria finale rettificata** relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto dipartimentale n. 381 del 19.05.2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o lesivo degli interessi del ricorrente.

Provvedimento Giurisdizionale impugnato in appello

All'esito dell'udienza del 18.07.2023 il T.A.R. Lazio - Roma, Sezione I Quater, sul ricorso instaurato nell'interesse del sig. Michele Medugno (n. Reg. Ric. 09046/2023), pronunciava l'**ordinanza n. 04236/2023 Reg. Prov. Cau.** del 18.07.2023, pubblicata in data 21.07.2023 (non notificata), con cui respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Avverso tale ordinanza il sig. Medugno proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti.

Sintetica esposizione dei motivi di ricorso

ERRORE IN IUDICANDO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ASSENZA DI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - IRRAGIONEVLEZZA - SPROPORZIONE - SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 2, LETT. E, DEL BANDO.

Il Tribunale di prime cure ha emesso l'ordinanza cautelare impugnata sostenendo l'assenza del *fumus* in capo al ricorrente e che l'operato dell'amministrazione sarebbe stato legittimo, in quanto l'esclusione del sig. Medugno dal concorso "non presupponeva necessariamente una fase di preventiva interlocuzione con il privato".

Il T.A.R. erra nella valutazione dei presupposti.

Preme innanzi tutto rilevare un dato fondamentale, ossia che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda (27.03.2022) fosse in possesso del diploma conseguito in data 21.07.2020 presso l'istituto indicato in atti, e che dunque fosse in possesso del requisito previsto dall'art. 2, lett. e), del bando. L'esistenza del titolo è inconfutabile. e dirimente.

Tuttavia, l'appellante, nel compilare la domanda di partecipazione al concorso, commetteva un **errore: indicava l'istituto scolastico dove aveva frequentato gli anni scolastici 2014-2018 e non l'istituto tecnico dove aveva conseguito il diploma in data 21.07.2020** (con indirizzo

economico “amministrazione, finanza e marketing”, identico a quello del precedente istituto scolastico).

All’esito delle verifiche effettuate da parte appellata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 presso l’istituto scolastico, veniva decretata l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico.

La ordinanza impugnata è ingiusta laddove non ha statuito, in accoglimento della domanda cautelare, che l’amministrazione resistente, anziché decretare la suddetta esclusione, avrebbe potuto (dovuto) attivare il soccorso istruttorio, chiedendo ad esempio al sig. Medugno - che nessun vantaggio ha tratto dalla errata indicazione - il rilascio di dichiarazioni a rettifica dell’errore commesso nell’indicare l’Istituto scolastico, trattandosi semmai di una mera irregolarità e non di una mendace dichiarazione in ordine al possesso del diploma.

Nella fattispecie ad esame, invece, la P.A. non ha attivato il soccorso istruttorio, ritenuto pacificamente istituto attuativo dell’art. 97 della Costituzione, finalizzato, in particolare, alla emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a temperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco (cfr. **Consiglio di Stato, 3432/2021; Cons. Stato sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891**).

L’istituto è notoriamente volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici. Se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza (**Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148**).

Si sarebbe potuto concedere, ad esempio, un ragionevole lasso di tempo al sig. Medugno affinché chiedesse ed ottenesse il rilascio, da parte dell’Istituto tecnico corretto, della certificazione attestante il conseguimento del diploma. Il ricorrente avrebbe a sua volta trasmesso tale attestazione al Ministero dell’Interno, per regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi dove si mira alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, che non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Consiglio di Stato n.7975/2019**). Esattamente come avvenuto nel caso ad esame, dove il sig. Medugno ha commesso una semplice disattenzione nella compilazione della domanda.

Non è dunque condivisibile, né sufficiente, l'affermazione – costituente motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata – secondo cui l'esclusione dal concorso non presupponeva necessariamente una fase di preventiva interlocuzione con il privato (pag. 3).

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la procedura di selezione non deve essere concepita come “una sorta di corsa ad ostacoli” fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, delle prove e dei titoli di merito. In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare i concorrenti più meritevoli, anche nell'interesse della stessa Amministrazione che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i candidati migliori, per vizi procedurali facilmente emendabili (Cfr. **T.A.R. Pescara, Abruzzo sez. I, 23/01/2020, n.32**).

Appare evidente come nel caso di specie sussistessero tutti i presupposti richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell'attivazione del dovere di soccorso istruttorio.

“Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” – (**Consiglio di Stato n. 7975/2019; T.A.R. Emilia Romagna, n. 416/2022**).

D'altronde, la “lex specialis” prevedeva certamente l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, ma non contemplava l'eliminazione nella ipotesi i candidati avessero

commesso errori come quello di specie. Si sarebbe trattato di regolarizzare la domanda di partecipazione, non di integrare la stessa e il requisito controverso. L'appellante non avrebbe conseguito alcun vantaggio.

Si menziona, al riguardo, la sentenza n. **3250** del **17.05.2021** del **T.A.R. Campania**, Sezione V, con cui è stato affermato che, nell'ambito dei concorsi pubblici, le irregolarità formali della domanda non determinano l'esclusione del candidato, poiché tali irregolarità, in quanto tali, non sono idonee ad alterare la procedura diretta alla selezione dei candidati.

Sul punto, in una vicenda analoga, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di chiarire che i difetti della domanda di partecipazione al concorso *“possono determinare l'esclusione dalla partecipazione solo se ciò è espressamente previsto dal Bando”* (Cfr. **T.A.R. Campania n.33/2005**) e, di recente, proprio il Tar Lazio ha confermato che in assenza di una chiara e tassativa previsione, conformemente ad un ormai consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, *“una mera irregolarità non può essere considerata quale causa di esclusione dal concorso”* (cfr. **T.A.R. Lazio n. 4805/2021**).

Ricorrendo, in sostanza, un mero errore materiale, non sostanziale, nella fase di compilazione della domanda, l'amministrazione avrebbe dovuto concedere il beneficio dell'errore scusabile (**T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 778/2022**) e quindi non escludere il ricorrente dal concorso o ricorrere. Conseguentemente, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda cautelare.

Né può essere condiviso l'assunto, contenuto nell'ordinanza cautelare impugnata (rigli 13-17 pag. 3), secondo cui i dettagli informativi forniti dal ricorrente nella domanda di partecipazione conferirebbero peso prevalente al principio di autoresponsabilità.

Intanto, tale principio trova temperamento in quello del *favor participationis*, che informa le procedure concorsuali e che deve indurre a garantire il massimo accesso per i concorrenti.

Non è poi compreso da quali elementi il Tribunale deduca la “dovizia di dettagli” informativi, posta l'assoluta genericità del format all'epoca disponibile sul web per la compilazione della domanda online.

Invero, l'onere di consentire la regolarizzazione delle domande di partecipazione al concorso si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante *file* o, ancor più significativamente, *forum* automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben

più difficile la percezione dell'errore materiale. L'inserimento dati in piattaforme informatiche, mediante digitazione, moltiplica le occasioni di errori materiali e refusi.

In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e ciò corrisponde al consolidato principio giurisprudenziale per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (**T.A.R. Lazio, III, 15 gennaio 2019, n. 550**).

Sicché, anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, l'amministrazione sarà tenuta all'attivazione del soccorso istruttorio e, anzi, dovrà usare maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori dipendenti anche dall'uso del mezzo informatico (**T.A.R. Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709**).

Per tali considerazioni, il richiamo al concetto di autoresponsabilità non appare sufficiente a fondare l'ordinanza impugnata, illegittima unitamente agli altri atti impugnati.

Decreto Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023, del 07.08.2023,

Consiglio di Stato, Sezione Terza

Con decreto Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023, emesso e pubblicato in data 07.08.2023, il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione Terza, in riferimento al giudizio di appello n. Reg. Ric. 06847/2023, vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nell'atto di appello (e nel ricorso di primo grado), considerata la sussistenza dei presupposti, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti dei soggetti controinteressati (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale cui ha partecipato l'appellante, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del presente avviso.

Indicazioni per la consultazione dello stato del giudizio

Lo svolgimento del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato può essere verificato consultando il sito internet www.giustiziamministrativa.it, previo inserimento del numero di Reg. Ric. 6847/2023.

Indicazione degli atti oggetto di pubblicazione

In allegato al presente avviso firmato digitalmente si trasmettono all'Amministrazione resistente, affinché ne curi la pubblicazione sul proprio sito internet, i seguenti atti:

- 1) decreto Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023, pubblicato in data 07.08.2023 dal Consiglio di Stato, Sezione Terza (n. Reg. Ric. 06847/2023);
- 2) allegato "A" - elenco dei controinteressati/graduatoria finale rettificata di cui al decreto dipartimentale n. 381 del 19.05.2023 Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- 3) allegato "B" - elenco dei controinteressati/graduatoria finale rettificata di cui al decreto dipartimentale n. 381 del 19.05.2023 Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Avviso

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto Reg. Prov. Pres. n. 01027/2023, emesso e pubblicato in data 07.08.2023, del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione Terza, nell'ambito dell'atto di appello cautelare proposto dal sig. Michele Medugno, rubricato al n. Reg. Ric. 06847/2023 del Consiglio di Stato, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter c.p.a., il sottoscritto avvocato Luigi Lagioia (c.f. LGALGU78P30F839H), difensore del sig. Michele Medugno, nato a Napoli il 09.11.2000 (c.f. MDGMHL00S09F839C) attesta che la copia informatica del decreto n. 01027/2023, pubblicata in data 07.08.2023, emessa dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione Terza, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso Reg. Ric. N. 06847/2023 C.d.S. da cui è stata estratta ai fini della notificazione per pubblici proclami.

Il sottoscritto dichiara, relativamente agli allegati "A" e "B" di cui alla graduatoria finale rettificata (decreto dipartimentale n. 381 del 19.05.2023 innanzi menzionato), di aver estratto tali atti dal sito internet del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ivi pubblicati.

Brusciano, 09.08.2023

f.to digitalmente

Avv. Lugi Lagioia